

Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - conciliazione - giudiziale - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 8898 del 04/04/2024 (Rv. 670679-01)

Conciliazione giudiziale - Elementi costitutivi - Oggetto - Diritti indisponibili del lavoratore - Ammissibilità - Ragioni.

La conciliazione giudiziale prevista dagli artt. 185 e 420 c.p.c. è una convenzione non assimilabile ad un negozio di diritto privato puro e semplice, caratterizzandosi, strutturalmente, per il necessario intervento del giudice e per le formalità di cui all'art. 88 disp. att. c.p.c. e, funzionalmente, per l'effetto processuale di chiusura del giudizio nel quale interviene e per gli effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico contestualmente stipulato dalle parti; essa è pertanto valida anche se ha ad oggetto diritti indisponibili, poichè l'art. 2113, ultimo comma, c.p.c. fa salve le conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 c.p.c., in cui l'intervento in funzione di garanzia del terzo (autorità giudiziaria, amministrativa o sindacale), diretto a superare la presunzione di condizionamento della libertà di espressione del consenso del lavoratore, viene a proteggere adeguatamente la sua posizione.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 8898 del 04/04/2024 (Rv. 670679-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2113, Cod_Proc_Civ_art_185, Cod_Proc_Civ_art_420, Cod_Proc_Civ_art_088